



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

RIPARTO DEL FONDO PER LE INDENNITÀ DI SINDACI METROPOLITANI, SINDACI, VICESINDACI, ASSESSORI E PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. ARTICOLO 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N.234 DEL 2021. DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30.05.2022. PRECISAZIONI.

1. Comuni capoluogo di regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti. Recupero di errore materiale nel calcolo del riparto. Comuni interessati: Ancona, Perugia, Catanzaro, L'Aquila, Potenza, Campobasso.

Il dato di partenza dal quale è stato ricavato nel decreto interministeriale del 30.05.2022 il maggiore onere da sostenere per la corresponsione dell'adeguamento dell'indennità amministratori è viziato da una errata interpretazione dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 119 del 2000, secondo il quale solo ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (rimando normativo da intendersi riferito, a seguito delle modifiche intervenute, alle disposizioni in tema di città metropolitane recate dal D. Lgs. 267 del 2000 e dalla legge n. 67 del 2014) con popolazione superiore a 250.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti (pari ad € 7.018,65).

In sede riparto si è erroneamente considerato che l'indennità in precedenza erogata ai sindaci di comuni capoluogo di regione con popolazione inferiore a 250.000 abitanti fosse stata pari ad € 7.019, omettendo, tuttavia, di considerare l'ulteriore requisito previsto dalla normativa, e costituito dal superamento della indicata soglia demografica. Invece, avendo i comuni di Catanzaro, Potenza, L'Aquila, e Ancona una popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, ed essendo gli stessi, altresì, capoluogo di provincia, la normativa applicabile, sulla scorta della quale andava effettuato il calcolo della indennità erogata prima della entrata della legge 30 dicembre 2021, n. 234, era individuabile nel comma 2, dell'articolo 3, del D.M. 119 del 2000, secondo cui ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 e 250.000 abitanti (pari ad € 4.596,46 secondo la relazione illustrativa alla legge n. 234 del 2021).

Invece, per il comune di Perugia, avendo l'ente una popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti, ed essendo, altresì capoluogo di provincia, al proprio sindaco, in costanza della normativa allora vigente, veniva erogata una indennità calcolata sulla scorta dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 119 del 2000 (pari ad € 5.205,89 secondo la relazione illustrativa alla legge n. 234 del 2021).

Con riferimento alla peculiare situazione del comune di Campobasso, avendo lo stesso una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, si sarebbe dovuto applicare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.M. 119 del 2000, secondo cui ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti (pari ad € 3.718,49 secondo la relazione illustrativa alla legge n. 234 del 2021).

Di conseguenza, in ragione della esatta collocazione dei comuni interessati nella classe demografica di appartenenza, risulta errato anche il calcolo dell'incremento delle indennità spettanti al vicesindaco, assessori, e presidente del consiglio comunale.

Pertanto in sede di riparto del fondo di cui al comma 586, legge 30 dicembre, n. 234, relativo all'anno 2023, si procederà a riconoscere ai comuni interessati l'incremento differenziale dovuto per l'anno 2022 e ad aggiornare la quota prevista per l'anno 2023.

2. Riparto per i comuni fino a 3.000 abitanti. Viene chiesto da diversi piccoli comuni se il contributo erogato con decreto interministeriale 30 maggio 2022 sia aggiuntivo o interamente comprensivo di quello oggetto di riparto con l'analogo e precedente provvedimento del 23 luglio 2020.

Le risorse oggetto di riparto con decreto interministeriale del 30.5.2022 sono aggiuntive rispetto al contributo a regime, erogato a partire dall'anno 2020, in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ai sensi dell'articolo 57-*quater*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Infatti, secondo quanto indicato nella nota metodologica allegata al decreto interministeriale del 30.05.2022, il citato decreto-legge, all'articolo 57-*quater*, aveva già previsto un incremento dell'indennità dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, con l'istituzione di uno specifico fondo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, i cui contributi, secondo quanto implicito nella Tabella 1 della "Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo" al disegno di legge di bilancio 2022, continuano ad essere attribuiti separatamente rispetto al successivo riparto. Pertanto, nell'effettuare il calcolo del maggiore onere sostenuto dai comuni fino a 3.000 abitanti, nell'adeguare le indennità degli amministratori locali alle nuove disposizioni della legge di bilancio per l'anno 2022, si è tenuto conto degli incrementi già disposti dal citato decreto-legge n. 124 del 2019, ripartendo soltanto la differenza tra le indennità incrementate dalla normativa da ultimo menzionata e quelle ulteriormente incrementate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Comuni che hanno ridotto con delibera le indennità dei propri amministratori. Impossibilità, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, di utilizzare le risorse ricevute con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall'applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all'ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l'obbligo di procedere alla restituzione dell'intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell'ammontare delle indennità previste dalla normativa all'epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell'articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

4. Comuni appartenenti alla fascia demografica da 3.001 a 10.000 abitanti. Aumento del numero degli assessori e invarianza della spesa.

Alcuni comuni rientranti nella fascia di popolazione sopra indicata hanno eccepito che, nel calcolo del maggiore onere sostenuto in tema di corresponsione delle indennità agli amministratori, non è stato preso in considerazione il numero di assessori come incrementato per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Del Rio), chiedendo che si proceda alla rideterminazione del contributo in modo da tener conto di tale incremento.

In proposito si rappresenta che la richiesta è viziata da una errata lettura delle disposizioni rilevanti in materia e, come tale, non può trovare accoglimento.

Infatti, su tale punto, la citata legge Del Rio, al comma 135 dell'articolo 1, ha sì recato un aumento del numero massimo degli assessori fissandone la misura, con riferimento alla fascia di popolazione 3.001-10.000 abitanti, nel numero di quattro.

Tuttavia, al contempo, il comma 136 della legge in argomento ha prescritto che i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

Pertanto, in ossequio a siffatto principio di invarianza della spesa, l'aumento del numero degli assessori recato dalla citata legge non può essere considerato in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

5. Computo IRAP nel contributo a carico del bilancio dello Stato. Il contributo destinato a coprire il maggiore onere sostenuto dagli enti locali per l'incremento delle indennità di funzione da erogare agli amministratori, oggetto di riparto con D.M. del 30.5.2022, non finanzia l'IRAP a carico del comune sulla relativa quota incrementale.

Il costo rappresentato dall'IRAP non è stato considerato i fini del calcolo dell'incremento delle indennità degli amministratori locali e del conseguentemente concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato previsto dall'articolo 1, comma 586, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, occorre evidenziare che, la citata disposizione normativa non è finalizzata all'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato dei maggiori oneri posti a carico dei Comuni per effetto dell'incremento delle pregresse indennità di carica previste dal DM n. 119 del 2000, essendo prevista l'erogazione del predetto contributo (vedasi il comma 586) esclusivamente "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere". In sede di predisposizione tecnica della norma e con criteri di omogeneità comparativa, pertanto, il raffronto è stato effettuato tra i valori delle nuove indennità incrementate ed i valori delle pregresse indennità di cui al DM n. 119 del 2000, che già all'epoca non includevano nella loro quantificazione gli oneri IRAP a carico dei Comuni.

6. Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore 30.000 abitanti. Recupero di errore materiale nel calcolo del riparto. Comuni interessati: fino a 30.000 abitanti Verbania, Sondrio, Urbino e Isernia; da 30.001 a 50.000 abitanti Vercelli, Biella, Mantova, Lecco, Lodi, Imperia, Belluno, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Frosinone, Rieti, Chieti, Vibo Valentia.

Il decreto di riparto del 30.5.2022 va rettificato nella parte in cui attribuisce ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti un contributo non proporzionato al maggior onere da sostenere per l'aggiornamento delle indennità all'effettivo numero di assessori.

Infatti, come evidenziato nella nota metodologica allegata al decreto interministeriale del 30.5.2022 (tabella 2), nonché nella "Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo" alla legge n. 234 del 2021, in relazione ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50000 abitanti, il contributo a carico del bilancio dello Stato viene calcolato in modo da corrispondere un contributo proporzionato al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni comunali per il pagamento delle indennità ad otto assessori.

Pertanto, gli importi calcolati nel piano di riparto (allegato b), ove vengono assegnate risorse per un numero di assessori pari a quattro (classe demografica fino a 30.000 abitanti) o a sei (classe demografica da 30.001 a 50.000) non sono proporzionati a tale maggiore onere.

Di conseguenza, in sede di riparto del fondo di cui al comma 586 della legge 30 dicembre, n. 234, relativo all'anno 2023, si procederà a riconoscere ai comuni interessati l'incremento differenziale dovuto per l'anno 2022 e ad aggiornare la quota prevista per l'anno 2023.